Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Mercoledì, 9 dicembre 1925** — **Numero 285**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della «Gazzetta» non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2390.

LEGGE 26 novembre 1925, n. 2124.

Convalidazione di decreti Reali, emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 29 giugno 1924, n. 1140; 10 luglio 1924, n. 1141; 10 luglio 1924, n. 1179; 19 luglio 1924, n. 1206; 19 luglio 1924, n. 1207; 25 luglio 1924, n. 1208; 25 luglio 1924, n. 1209; 28 agosto 1924, n. 1735; 28 agosto 1924, n. 1431; 11 settembre 1924, n. 1442; 18 settembre 1924, n. 1513; 18 settembre 1924, n. 1514; 25 settembre 1924, numero 1515; 25 settembre 1924, n. 1507; 16 ottobre 1924, n. 1730; 16 ottobre 1924, n. 1731; 16 ottobre 1924, n. 1732; 16 ottobre 1924, n. 1733; 23 ottobre 1924, n. 1734; 30 ottobre 1924, n. 1838; 10 novembre 1924, n. 1839; 10 novembre 1924, n. 1840; 10 novembre 1924, n. 1920; 10 novembre 1924, n. 2046; 10 novembre 1924, n. 2047; 10 novembre 1924, numero 2079, e 10 novembre 1924, n. 2080, coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nella annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Tabella dei decreti Reali che hanno autorizzato prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste durante la sospensione dei lavori parlamentari.

Data e numero dei decreti Reali	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate — Numero	Denominazione	Somme prelevate
		MINISTERO DELLE FINANZE.	
23 ottobre 1924, numero 1734 e 10 novembre 1924, numero 2046.	58	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	24,000
28 agosto 1924, numero 1431.	198	Spese per le automobili pei servizi centrali	300,000
10 novembre 1924, n. 1839.	331	(Modificata la denominazione). Somma da corrispondersi alla Repubblica di San Marino a titolo di assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 della convenzione addizionale 24 giugno 1921, approvata con la legge 31 agosto 1921, n. 1488 e della convenzione 20 maggio 1924 approvata con Regio decreto 10 luglio 1924, n. 1324	250,000
18 settembre 1924, n. 1514.	429-*ter* (nuovo)	Contributo nelle spese per la costruzione della cripta dei Morti in guerra, sotto la nuova chiesa di S. Rosalia in Palermo	25,000
16 ottobre 1924, numero 1731.	429-IV (nuovo)	Contributo nelle spese per l'erezione di un monumento a Balilla, in Zara	5,000
16 ottobre 1924, numero 1732.	431-*ter* (nuovo)	Sussidio straordinario da concedersi all'Amministrazione comunale di Fiume	500,000
30 ottobre 1924, numero 1838.	448-*bis* (nuovo)	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio per diminuite esigenze (Regio decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319)	10,000

Data e numero dei decreti Reali	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Numero	Denominazione	
19 luglio 1924, numero 1207.	450-*ter* (nuovo)	Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e fuori ruolo e retribuzioni al personale giornaliero per lavori di revisione dello contabilità e preparazione di pagamenti di rendite nominative, da effettuarsi presso la centrale del debito pubblico.	100,000
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.	
16 ottobre 1924, numero 1733.	9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole, ecc. . . .	40,000
11 settembre 1924, n. 1442.	9-*bis* (nuovo)	Premi di operosità e di rendimento al personale incaricato dello studio e della preparazione di provvedimenti di carattere legislativo . . .	15,000
16 ottobre 1924, numero 1733.	81 (aggiunto)	Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero, ecc. . . .	20,000
16 ottobre 1924, numero 1733.	109 (aggiunto)	Spese per i servizi della Commissione incaricata dello studio degli emendamenti da apportarsi al Codice civile, ecc.	220,000
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	
10 novembre 1924, n. 1840.	21	Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio, ecc. . .	200,000
10 luglio 1924, n. 1206, 28 agosto 1924, numero 1735, e 10 novembre 1924, numero 1840.	29	Spese eventuali all'estero	214,000
25 luglio 1924, n. 1208	53-*ter* (nuovo)	Contributo dello Stato per la partecipazione di una rappresentanza italiana alla grande adunata mondiale degli « scouts », a Copenaghen	50,000
25 settembre 1924, n. 1507 e 10 novembre 1924, n. 1840.	56	Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali, ecc.	958,000
10 novembre 1924, n. 2079.	56-*bis* (nuovo)	Spese da sostenere in occasione della convocazione in Roma del Consiglio della Società delle Nazioni. .	350,000
25 settembre 1924, n. 1515.	57-*bis* (nuovo)	Sovvenzioni al clero cattolico albanese	441,500
25 settembre 1924, n. 1507.	59-*bis* (nuovo)	Somma dovuta al prof. Umberto Ancarani, insegnante di ruolo nelle Regie scuole italiane all'estero per competenze ad esso dovute quale maestro-agente al Brasile	15,000
10 luglio 1924, n. 1207	89 (aggiunto)	Assegnazione per spese civili e politiche del Regio consolato generale italiano a Spalato	100,000
		MINISTERO DELLE COLONIE.	
18 settembre 1924, n. 1513.	35-*bis* (nuovo)	Indennizzo dovuto al rag. Edoardo Campus, vittima di infortunio automobilistico per fatto del conducente di un autoveicolo del Ministero delle colonie	30,000
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE.	
29 giugno 1924, numero 1140.	114	Paghe, mercedi e indennità agli operai in servizio dei musei, ecc. . .	260,000
16 ottobre 1924, numero 1731.	138-*bis* (nuovo)	Spese per lavori di adattamento e restauro degli edifici in cui sono allogati il Regio Istituto magistrale ed il R. Liceo-ginnasio di Zara. .	13,000
28 agosto 1924, numero 1735.	142-*ter* (nuovo)	Regia Università di Torino - Urgenti lavori di restauro al tetto della grande aula dell'Istituto di anatomia umana normale	80,000
16 ottobre 1924, numero 1732.	146-*bis* (nuovo)	Sussidio straordinario da concedersi alla Università di Perugia per colmare il *deficit* verificatosi nella sua gestione economica.	250,000

Data e numero dei decreti Reali	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Numero	Denominazione	
10 novembre 1924, n. 1920.	146-*ter* (nuovo)	Regia Università di Cagliari - Lavori di demolizione e di ricostruzione del soffitto dell'Aula Magna . . .	20,000
10 novembre 1924, n. 2017.	147-*bis*	Somma da corrispondere all'Amministrazione ospitaliera di Padova a saldo di ogni suo credito per il mantenimento delle cliniche universitarie di quella città per gli anni scolastici dal 1920-21 al 1923-24	377,000
18 settembre 1924, n. 1514.	149	Spese ai fini del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano	25,000
10 novembre 1924, n. 1840.	150	Lavori di ricostruzione della Basilica di San Paolo	200,000
25 settembre 1924, n. 1515.	154-*ter* (nuovo)	Contributo straordinario al comune di Tolentino per restauri alla monumentale basilica, e trasloco delle scuole elementari dall'annesso chiostro	250,000
10 novembre 1924, n. 1840.	154-IV (nuovo)	Contributo dello Stato nelle spese per la XIV Esposizione d'arte internazionale in Venezia	150,000
10 luglio 1924, n. 1141	157-*bis* (nuovo)	Contributo nelle spese per la partecipazione della rappresentanza italiana al Congresso internazionale di matematica in Toronto	24,000
10 luglio 1924, n. 1179	157-*ter* (nuovo)	Sussidio straordinario a favore dell'Università di Camerino	200,000
18 settembre 1924, n. 1513.	157-IV (nuovo)	Spese per la costruzione ed il ritocco del modello per il monumento a Giuseppe Manfredi nella chiesa di San Francesco, a Piacenza	20,000
18 settembre 1924, n. 1514.	157-V (nuovo)	Contributo dello Stato nelle spese per l'erezione di un monumento a Luigi Capuana	25,000
10 novembre 1924, n. 1920.	157-VI (nuovo)	Contributo dello Stato per il monumento a Gabriele Rossetti, in Vasto	20,000
10 novembre 1924, n. 1920.	157-VII (nuovo)	Spese per ricerche di carattere storico negli Archivi ex-austriaci . .	10,000

Data e numero dei decreti Reali	Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate		Somme prelevate
	Numero	Denominazione	
		MINISTERO DELL'INTERNO.	
16 ottobre 1924, numero 1733.	32	Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc.	300,000
28 agosto 1924, numero 1735.	50	Spese per la lotta antimalarica in Sardegna.	100,000
10 novembre 1924, n. 2080.	104 (aggiunto)	Sussidio straordinario a beneficio della Unione italiana dei ciechi e dell'Istituto nazionale dei ciechi adulti per la stamperia nazionale Braille	100,000
		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.	
25 luglio 1924, n. 1209	81-*bis*-A (nuovo)	Assegni e indennità di missione per gli addetti alla segreteria del Ministro, per la parte relativa alla marina mercantile	10,000
		MINISTERO DELLA GUERRA.	
16 ottobre 1924, numero 1739.	30	Lavori di mantenimento, restauro, ampliamento e miglioramento degli immobili destinati ad uso militare, ecc.	26,400
		MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.	
10 novembre 1924, n. 1840.	8	Indennità o diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati.	[illegible]00,000

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2391.

LEGGE 22 novembre 1925, n. 2125.

Ammissione delle donne all'elettorato amministrativo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 24 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono sostituiti i tre seguenti:

Art. 24. — Sono inscritte nelle liste elettorali amministrative le donne che hanno compiuto il 25° anno di età ovvero lo compiono non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° che siano decorate di medaglie al valore militare o della croce al merito di guerra;

2° che siano decorate di medaglie al valore civile, o della medaglia dei benemeriti della Sanità pubblica o di quella dell'istruzione elementare o di quella per servizio prestato in occasione di calamità pubbliche, conferita con disposizione governativa;

3° che siano madri di caduti in guerra;

4° che siano vedove di caduti purchè non siano state private del diritto alla pensione a termini e per effetto dell'art. 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

5° che abbiano l'effettivo esercizio della patria potestà o della tutela e sappiano leggere e scrivere;

6° che abbiano, se nate antecedentemente al 1894, superato l'esame di promozione della 3ª elementare; se nate posteriormente, che producano un certificato di promozione dall'ultima classe elementare esistente, al momento dell'esame, nel Comune o frazione di loro residenza. Sul certificato di studi deve risultare l'attestazione della autorità scolastica che lo stesso è valido quale proscioglimento dall'obbligo agli effetti della legge elettorale.

Potrà tener luogo di tale certificato la conseguita ammissione ad un primo corso di un istituto o scuola pubblica governativa o pareggiata riconosciuta dallo Stato di grado superiore all'elementare; o l'aver superato uno speciale esame le cui norme saranno stabilite con regolamento da emanarsi di concerto fra i Ministri per la istruzione pubblica e per l'interno.

Per l'applicazione della presente legge nelle nuove Provincie si avrà riguardo ai corsi ed alle scuole corrispondenti;

7° che paghino annualmente nel Comune nel quale vogliono essere iscritte, per contribuzioni dirette erariali di qualsiasi natura ovvero per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi, una somma non inferiore complessivamente a 100 lire e sappiano leggere e scrivere.

Alla madre si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni dei figli di cui abbiano l'amministrazione per disposizione di legge.

Alla moglie si tien conto delle contribuzioni pagate pei beni del marito di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge.

La prova di saper leggere e scrivere di cui ai comma 5° e 7° si dà nei modi stabiliti dall'art. 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-*bis*. — Nella prima revisione delle liste elettorali dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno iscritte soltanto le donne che facciano domanda debitamente formulata e sottoscritta ai sensi e nelle forme degli articoli 32 e 33 della legge comunale e provinciale.

Art. 24-*ter*. — Le donne iscritte nelle liste elettorali, che non siano colpite dalle ineleggibilità previste dagli articoli 26 e 28 della legge comunale e provinciale, sono eleggibili agli uffici designati dalla legge stessa ad eccezione dei seguenti:

1° sindaco, assessore;

2° presidente dell'Amministrazione provinciale e deputato provinciale;

3° componente della Giunta provinciale amministrativa;

4° componente del Consiglio di leva; della Commissione per la requisizione dei quadrupedi, per la revisione delle liste dei giurati, componente della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale, e del Comitato forestale.

Art. 2.

Nell'art. 25 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

« N. 12. — Le persone di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

« A tale uopo le autorità di pubblica sicurezza comunicheranno in via riservata entro il 15 dicembre di ogni anno alla segreteria del Comune l'elenco delle persone di cui sopra ».

Art. 3.

All'art. 27 della legge comunale e provinciale le parole « il suocero ed il genero » sono sostituite con le seguenti: « agli affini in primo grado ».

Art. 4.

Nell'art. 32 della legge comunale e provinciale è inserito il seguente:

« N. 5. — La richiesta di sostenere l'esame previsto al n. 6 dell'art. 24, quando l'iscrizione sia domandata da donne che non abbiano alcuno degli altri titoli indicati nel detto articolo ».

Art. 5.

Nella revisione ordinaria delle liste elettorali amministrative per l'anno 1925 si provvederà alla compilazione delle liste elettorali delle donne in esemplari separati da quelle liste degli uomini.

Le donne comprese nelle liste avranno diritto di partecipare alle elezioni comunali e provinciali che avverranno dopo il 31 maggio 1925.

La votazione delle donne sarà fatta in sezioni separate, purchè il numero delle donne iscritte nella lista elettorale del Comune non sia inferiore a cinquanta.

Sono di conformità modificate le disposizioni degli articoli 51 e 52 della legge comunale e provinciale.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione della presente legge per l'anno 1925, il Ministro per l'interno è autorizzato a stabilire le opportune norme a deroga delle disposizioni degli articoli 34 e seguenti, sino al 53 incluso della legge comunale e provinciale per l'abbreviazione dei termini (compreso il termine

di cui all'art. 2 della presente legge) e per la semplificazione delle forme, affinchè le liste elettorali delle donne possano divenire esecutive entro il 31 maggio 1926.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione di legge e di regolamento contraria alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2392.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2116.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 maggio 1873, n. 1449, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Messina di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque ed alterare la consistenza del suolo;

Visti i successivi Regi decreti 6 settembre 1902, n. 417; 26 giugno 1904, n. 384; 8 dicembre 1910, n. 917, e 29 marzo 1914, n. 473, con i quali il contributo dello Stato per i lavori di rimboschimento suindicati, fissato in L. 10,000 annue col decreto 11 maggio 1873, n. 1449, venne aumentato sino a L. 40,000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 40,000;

Visto che la provincia di Messina ha portato il suo contributo al detto Consorzio a L. 70,000, come risulta dal bilancio preventivo della Provincia stessa per il 1923, approvato con Nostro decreto del 31 ottobre 1923;

Vista la deliberazione 15 ottobre 1925 del Comitato di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Messina, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di lire 40,000 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 473, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1925-26, sino alla somma di L. 70,000 corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 70,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato all'art. 4 per l'esercizio 1925-26, ed agli articoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 48. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2393.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2117.

Aumento del contributo annuo dello Stato al Consorzio dei rimboschimenti della provincia di Forlì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 gennaio 1906, n. 152, col quale si dava facoltà al Comitato forestale di Forlì di promuovere, col concorso dello Stato, il rimboschimento dei terreni che per la loro natura influiscono a disordinare il corso delle acque e ad alterare la consistenza del suolo;

Visti i successivi Regi decreti 24 marzo 1907, n. 161; 4 luglio 1909, n. 877, e 17 settembre 1914, n. 1184, con i quali il concorso dello Stato per i lavori di rimboschimento suindicati, fissato in L. 2000 annue col decreto 4 gennaio 1906, numero 152, venne aumentato sino a L. 10,000 annue, restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 10,000;

Visto che la provincia di Forlì ha portato il suo contributo al detto Consorzio a L. 15,000 annue, come risulta dall'art. 115 del suo bilancio preventivo per l'anno 1925;

Vista la deliberazione 15 ottobre 1925 del Comitato di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo annuo dello Stato nei lavori di rimboschimento da eseguirsi nella provincia di Forlì, a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma di L. 10,000 col R. decreto 17 settembre 1914, n. 1184, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1925-26, sino alla somma di L. 15,000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 15,000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato nel bilancio passivo dell'azienda del Demanio forestale di Stato all'art. 4 per l'esercizio 1925-26 ed all'articolo corrispondente dei bilanci per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 49. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2394.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2089.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Pacifico Valussi, in Udine.

N. 2089. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Pacifico Valussi, in Udine, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2395.

REGIO DECRETO 11 settembre 1925, n. 2095.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto magistrale Regina Margherita, in Anagni.

N. 2095. R. decreto 11 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto magistrale Regina Margherita, in Anagni, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2396.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2096.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza.

N. 2096. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Cosenza, in sostituzione di quello allegato al R. decreto 17 novembre 1912, n. 1266.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2397.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2097.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Livorno.

N. 2097. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2398.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1925, n. 2100.

Aumento della retta del Regio educandato Maria Adelaide, in Palermo.

N. 2100. R. decreto 8 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene aumentata la retta del Regio educandato Maria Adelaide, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2399.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2101.

Erezione in Ente morale della Fondazione Antonio D'Amelio, in Roma.

N. 2101. R. decreto 15 novembre 1925, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione Antonio D'Amelio, in Roma, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1925.

Numero di pubblicazione 2400.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2103.

Approvazione dello statuto della cassa di soccorso per il personale delle Tramvie municipali di Torino.

N. 2103. R. decreto 9 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tramvie municipali di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1925.

DECRETO PREFETTIZIO 21 novembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Ranica.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visto il R. decreto 23 luglio 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ranica;

Vista la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ranica è prorogato di tre mesi.

Bergamo, addì 21 novembre 1925.

Il Prefetto: PIOMARTA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pagina 4797 della *Gazzetta Ufficiale* n. 282, del 4 dicembre 1925, ed alla 3ª intestazione col n. 759407 d'iscrizione dell'elenco per smarrimento certificati (1ª pubblicazione) «per la proprietà: deve dire Pavoni *Nennella*, ecc» anzichè *Mennella* ecc., come è stato pubblicato in detta *Gazzetta Ufficiale*.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Premi ai correntisti delle Casse di risparmio postali.

Alle ore 9 del 29 corrente mese presso l'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali, nei locali del palazzo di piazza Dante, in Roma, avranno inizio le operazioni di sorteggio dei premi, relativi all'anno 1924, concessi ai titolari dei libretti nominativi delle Casse postali di risparmio ed ai possessori di quelli al portatore del Regno, con R. decreto-legge n. 1777 del 15 luglio 1923

Tale sorteggio si riferirà a 1792 premi, per un importo complessivo di L. 4,000,000 e verrà effettuato alla presenza del pubblico con le modalità stabilite dal R decreto n. 1033 del 15 maggio 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 256

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 5 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	96 63	Belgio	112 60
Londra	120 205	Olanda	9 98
Svizzera	478 44	Pesos oro (argentino)	23 35
Spagna	354 75	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 91	New-York	24 777
Vienna (Shilling)	3 51	Russia	127 67
Praga	73 75	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	24 795	Budapest	0 035
Romania	11 30	Oro	478 08

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	75 35
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 85
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	68 80

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore per l'insegnamento della pittura nella Regia accademia di belle arti di Napoli.

E' aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 1ª classe (gruppo *A*, grado 7°) per l'insegnamento della pittura (figura disegnata e dipinta, tecniche del disegno e della pittura pittura di figura, di paesaggio, di nature morte, ecc.), nella Regia accademia di belle arti di Napoli, con l'annuo stipendio di L. 16,000 aumentabile, per aumenti periodici, a L. 17,800, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 4200.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di 3 anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), non più tardi del 30 gennaio 1926 e dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente in Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da Enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*,) dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Dei titoli e dei lavori che si inviano è da unire alla domanda (la quale in ogni caso deve essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori) insieme con i documenti di cui sopra, un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, presso la Direzione Galleria nazionale d'arte moderna a Valle Giulia in Roma.

Gli imballaggi dovranno essere recapitati al detto indirizzo non più tardi del 30 gennaio 1926 e recare esteriormente oltre il nome del concorrente, la scritta: « Concorso ad un posto per l'insegnamento della pittura nella Regia accademia di belle arti di Napoli ».

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) e *b*) avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Roma, addì 2 ottobre 1925.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.